



C i t t à d i S o l o f r a

Provincia di Avellino

P.zza S. Michele 5 tel 0825 582411 fax 0825 532494

Prot. n. 9042

Solofra, 06.07.2020

AVVISO ALLA CITTADINANZA

OGGETTO : DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI- ANNO 2020.

IL SINDACO

Visto il Decreto Dirigenziale n.123 del 24.06.2020 della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Giunta Regionale della Campania , con cui è dichiarato lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale per il periodo compreso tra il 1 luglio al 30 settembre 2020 , disponendo per lo stesso periodo , in ragione della Legge n.116 del 11 agosto 2014, il divieto di combustione di residui vegetali , agricoli e forestali .

Visti

- a) La Legge 21 novembre 2000, n.353 , Legge-quadro in materia di incendi boschivi ;
- b) Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006,n.152, che detta norme in materia ambientale ;
- c) La Legge 6 febbraio 2014 n. 6, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate ;
- d) La Legge 11 agosto 2014 n.116;
- e) La Legge Regionale n.26 del 9 agosto 2012 in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina sell'attività venatoria ;
- f) Il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n.3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale ;

Vista la nota della protezione civile della Prefettura di Avellino,pervenuta per pec in data 30.6.2020 ed assunta al prot. comunale al n. 8698 in data 30.6.2020 .

RENDE NOTO

Alla Cittadinanza :

- 1) **LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI DOSCHIVI SULL'INTERO TERRITORIO CAMPANO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2020 ;**
- 2) **CHE DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2020 , SALVO PROROGHE, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n.116 del 11 agosto 2014 , in particolare dall'art.14, comma 8, lettera b) che introduce il comma 6 bis all'art.182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e delle ulteriori norme e decreti di cui sopra indicati, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI BRUCIATURE DI VEGETALI , LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI**

CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE nei terreni agricoli , anche se incolti , degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

Si richiama, inoltre, l'attenzione :

1. Sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigarette su tutte le strade, come disposto dall'art.15, lettera i) del Codice della Strada ;
2. Sulla necessità che le competenti Autorità Ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che le zone boscate , del territorio comunale, attraversate dalle linee ferroviarie , siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione ;
3. Sulla necessità che i competenti Organi di controllo , ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade , che attraversano il territorio comunale , provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione , per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione ;
4. Sulla necessità che i Comandi Militari adottino, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
5. Sulla necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate , va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione , tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
6. Sull'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio , in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale , di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00 , fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze ;
7. Sul prevenire incendi lungo le strade , nelle campagne e nei boschi dei territori di competenza comunale, nonché all'obbligo di osservare il comma 6 bis , art.182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 , nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi , con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
8. Sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

SI RICORDA CHE

Ai trasgressori , salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, saranno applicate Sanzioni amministrative , secondo i casi e comunque in base ai principi della legge n.689/81 , ai sensi della legge n.353/2000, da un minimo di euro 1032,91 ad un massimo di euro 10.329,14 e, sulla scorta della legge regionale n.11/1996 , da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 516,46 ovvero di euro 103,30 (D.P.R. Campania nr. 184 del 27.06.2012), oltre ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia .

Dalla Sede Municipale addì 06.07.2020

IL SINDACO

Michele Vignola

